

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1208

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 2936)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
15 luglio 1988*

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238,
recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla
missione navale nel Golfo Persico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.

**Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale
nel Golfo Persico**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di continuare ad assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 2.

1. All'onere di lire 84.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il secondo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 30.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988 e quanto a lire 54.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 23.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al

capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, del medesimo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988.

COSSIGA

DE MITA - ZANONE - FANFANI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI